

Camera dei Deputati

Legislatura 16
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/09086
presentata da **LARATTA FRANCESCO** il **19/10/2010** nella seduta numero **385**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INTERNO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELL'INTERNO** , data delega **19/10/2010**

Attuale Delegato a rispondere :

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE , data delega **10/01/2011**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BRUNETTA RENATO	MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INNOVAZIONE	01/10/2011

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 10/01/2011
RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/01/2011
CONCLUSO IL 10/01/2011

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09086

presentata da

FRANCESCO LARATTA
martedì 19 ottobre 2010, seduta n.385

LARATTA. - *Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

l'ARAN ha in corso la trattativa negoziale per il rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2006-2007, senza aver convocato l'Unione dei segretari comunali e provinciali, che - sino ad oggi - ha sottoscritto tutti i contratti collettivi dell'area di applicazione del contratto, né altre sigle rappresentative dei dirigenti;

l'esclusione dal suddetto tavolo negoziale delle sigle sindacali rappresentative dei dirigenti non appare coerente con l'inquadramento giuridico e contrattuale del segretario, quale specifica figura di dirigente pubblico;

sulla qualifica dirigenziale dei segretari, si evidenziano infatti i seguenti dati normativi e contrattuali;

il decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali prevede che:

ai sensi dell'articolo 97, comma 4, «Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività»;

ai sensi dell'articolo 97, comma 3, «Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale»;

ai sensi dell'articolo 108, comma 1, in caso si nomini un direttore generale non segretario, «... al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia»;

tra le numerose disposizioni di legge in materia di dirigenti pubblici che si applicano ai segretari, solo a titolo di esempio, si citano le norme in materia di:

mobilità tra pubblico e privato dettate per la dirigenza pubblica (articolo 101, comma 4-bis, del T.U.E.L. in combinato con l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

trasparenza della pubblica amministrazione, in base alle quali segretari, sono inclusi nel personale obbligato a pubblicare, oltre che il curriculum (norma che vale anche per i dipendenti titolari di posizione organizzativa, che non sono dirigenti), anche la retribuzione in godimento, norma questa riconducibile solo ed esclusivamente alla dirigenza;

l'articolo 32 del contratto collettivo nazionale dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quale «In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'Albo:

il segretario collocato nella fascia professionale C viene equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione;

il segretario collocato nella fascia professionale B, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;

il segretario collocato nella fascia A, è equiparato al personale con qualifica dirigenziale;

quindi tutti i Segretari sono dirigenti (salvo forse solo i neo assunti in fascia C, che hanno una corrispondenza meno chiara);

non da ultimo, conferma la valenza dirigenziale della figura del segretario lo spoil system, che è proprio di figure dirigenziali, anzi di alta dirigenza;

L'ARAN avrebbe posto a fondamento delle posizioni assunte unicamente il comma 2 dell'articolo 9 dell'accordo quadro, non operandone una interpretazione sistematica sia con gli altri commi dello stesso articolo che con le disposizioni prima ricordate, e dunque coerente con la qualifica dirigenziale dei segretari;

finanche per il futuro, nell'ambito della contrattazione attualmente in corso per gli accordi quadro (CCNQ) di definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2010-2012, in applicazione della cosiddetta riforma Brunetta, l'ARAN avrebbe proposto che i segretari siano inseriti in specifica sezione nel comparto Autonomie Locali e non, viceversa, in specifica sezione nella corrispondente area della dirigenza delle Autonomie Locali;

tale ipotizzata collocazione, significando che i segretari costituirebbero una specificità professionale del personale dei livelli, e non come in effetti essi sono, una specificità professionale del personale dirigenziale, appare totalmente errata ed in palese contraddizione con il ruolo di alta dirigenza dei segretari, previsto all'interrogante dalle leggi innanzi richiamate;

appare quindi necessario che per il futuro i segretari siano chiaramente inseriti in specifica sezione dell'area della dirigenza delle autonomie locali, conformemente alla funzione svolta e qualifica posseduta, senza che questo comporti alcuna variazione del loro profilo o della loro qualifica, essendo profilo e qualifica già interamente previsti e posseduti, ed avendo quindi tale collocazione un valore di corretta ricognizione e corretto inquadramento dei segretari medesimi -:

per quale motivo, con riguardo al Contratto collettivo nazionale di categoria del 2006-2007, l'ARAN dia una interpretazione dei vigenti accordi quadro non collegata e coordinata con i dati normativi richiamati in premessa, che configurano il segretario come figura apicale di alta dirigenza degli enti locali;

per quale motivo, con riguardo ai futuri nuovi Accordi Quadro, l'Aran proponga una collocazione che

ad avviso dell'interrogante è in totale contraddizione con il ruolo di alta dirigenza dei segretari;

se sia stato acquisito il parere del comitato di settore ANCI-UPI, competente per i segretari comunali ed eventualmente quale sia il contenuto di detto parere;

quale iniziativa il Governo intenda adottare affinché l'ARAN, nei nuovi accordi quadro, individui i segretari come specifica sezione dell'area della dirigenza, collocando gli stessi in modo coerente con la piena corrispondenza della loro qualifica a quella dei dirigenti, come sancito dalle norme in premessa richiamate e dall'articolo 32 del loro Contratto collettivo nazionale 16 maggio 2001.

(4-09086)

RISPOSTA ATTO**Atto Camera****Risposta scritta pubblicata lunedì 10 gennaio 2011****nell'allegato B della seduta n. 414****All'Interrogazione 4-09086 presentata da****FRANCESCO LARATTA**

Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione in esame, con cui si richiede di conoscere i motivi dell'esclusione operata dall'agenzia per la rappresentazione negoziale delle pubbliche amministrazioni del sindacato unione dei segretari comunali e provinciali dal tavolo delle trattative negoziali per il rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali per il biennio 2006-2007, che all'interrogante non sembrerebbe coerente con l'inquadramento giuridico e contrattuale del «Segretario», quale peculiare figura di dirigente pubblico.

Nell'interrogazione si chiede, altresì, di conoscere se sia stato acquisito il parere del comitato di settore, dell'associazione nazionale comuni italiani e dell'unione province italiane e di conoscerne l'eventuale contenuto; di conoscere inoltre tutte le iniziative del Governo atte a far sì che l'Aran individui i segretari - come specifica sezione dell'area della dirigenza - collocando le stesse professionalità nei nuovi accordi quadro, in modo più coerente con l'assetto normativo di riferimento, ivi comprese, le previsioni di cui all'articolo 32 del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 maggio 2001.

In relazione ai rilievi e i chiarimenti richiesti dall'interrogante si precisano le ragioni che hanno indotto a riscontrare un difetto del requisito di rappresentatività dell'unione dei segretari comunali e provinciali, in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni normative regolanti la materia.

Il requisito minimo richiesto dalla legge per l'ammissione alle trattative - pari al 5 per cento come media tra dato associativo (mutuato dalla percentuale delle deleghe rilasciate dal dipendente nel comparto o area, per trattenuta ai fini del contributo sindacale) e il dato elettorale (derivante dalla percentuale di voti ottenuti in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nei comparti di contrattazione) - è dettato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La rappresentatività, così oggettivata, viene quindi calcolata esclusivamente nell'ambito del comparto o dell'area di riferimento ed i «Segretari» sono stati collocati, dai contratti collettivi quadro regolanti la materia, nel comparto delle regioni ed autonomie locali. Invero, già l'articolo 10, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 18 dicembre 2002 ha disposto la collocazione contrattuale dei segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto regioni-autonomie locali e tale disposizione è stata ribadita dai successivi contratti collettivi.

In altri termini, i «Segretari», non essendo assimilabili a dirigenti - come si spiegherà successivamente - sono stati collocati non nelle aree dirigenziali ma nel comparto di contrattazione costituito per i dipendenti non dirigenti.

D'altra parte la legge, come si è rilevato, non consente la possibilità di calcolare la rappresentatività per singole e specifiche tipologie professionali, come quella dei «Segretari», per cui la collocazione nei comparti di contrattazione è, in un certo senso, necessitata.

Anche la giurisprudenza, che ha affrontato un tema analogo a quello appena prospettato, ha affermato che: «atteso che la percentuale di rappresentatività viene calcolata rispetto al totale delle

deleghe del comparto (...) Trattasi, evidentemente, dei riflessi indotti da anca scelta legislativa insindacabile in sede giudiziaria» (tribunale di Roma, sez. lav., ord. 27 giugno 2000. Cfr. anche pretura di Roma, ord. 23 novembre 1998; pretura di Roma, decreto 27 novembre 1998: tribunale di Roma, sentenza 7 luglio 2008, n. 9547).

Ciò posto, dall'accertamento della rappresentatività relativo al biennio 2006-2007 risulta che l'Unione possiede una rappresentatività pari allo 0,16 per cento nel comparto misurata secondo il doppio indice ponderato previsto dalla legge: si tratta, dunque, di una percentuale notevolmente inferiore alla percentuale minima richiesta dalla legge per l'ammissione alle trattative negoziali.

Occorre, tra l'altro, precisare che l'Aran non ha mai in passato ammesso l'unione alle trattative in quanto quest'ultima non ha mai raggiunto la soglia minima di rappresentatività richiesta dal legislatore (5 per cento nel comparto). Infatti, l'ammissione dell'Unione (alle trattative per i Ccnl di comparto, applicativi dei Ccnl regioni ed autonomie locali) è avvenuta in via di fatto, sulla base delle indicazioni in tal senso contenute in apposite formali note inviate dai Ministri per la funzione pubblica pro-tempore (per esempio: atto d'indirizzo del 6 agosto 1998, a firma del Ministro Bassanini, nel quadriennio normativo 1998-2001; nota del 18 ottobre 2006, a firma del Ministro Nicolais, nel quadriennio 2002-2005).

Tuttavia, a seguito di una richiesta formulata dal medesimo dipartimento della funzione pubblica su un caso identico, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1662/08, del 18 giugno 2008, ha chiarito che: «La sezione ritiene di non poter condividere la tesi secondo la quale la lettera del Ministro potrebbe avere natura di un vero e proprio provvedimento idoneo ad incidere sulle competenze del Comitato paritetico e dell'Aran. Le norme indicate a sostegno di tale argomento non autorizzano a ritenere che il Ministro della funzione pubblica (...) possa adottare un atto di natura provvedimento in quanto, l'attività di indirizzo e coordinamento generale ... hanno natura di indirizzo politico-amministrativo (...). In conclusione, la Sezione ritiene che l'Aran, nell'esercizio delle competenze attribuite dall'articolo 43 dell'appena menzionato decreto legislativo, non sia vincolata dalla lettera di cui trattasi, la quale può essere considerata solo come elemento di valutazione».

Alla luce del precitato parere del Consiglio di Stato, nessuna deroga è più possibile rispetto al possesso del requisito richiesto dal legislatore per l'ammissione ai tavoli negoziali.

Ulteriori considerazioni possono essere svolte con riferimento alla ipotizzata non coerenza della rilevazione della rappresentatività con l'inquadramento giuridico e contrattuale del segretario, quale peculiare figura di dirigente pubblico. L'avviso del dipartimento della funzione pubblica non è favorevole alla tesi sostenuta nell'atto di sindacato ispettivo sulla presunta sussistenza della qualifica dirigenziale dei segretari, alla luce della normativa menzionata nel predetto atto (cfr articolo 97, commi 3 e 4; articolo 101, comma 4-bis, e articolo 108, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000; articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 32 Ccnl, segretari del 16 maggio 2001).

In primis, si rileva la carenza di fonti legislative primarie atte a significare l'equiparazione dei segretari con i dirigenti pubblici. L'indirizzo consolidato della giurisprudenza, di legittimità, di merito e contabile, ha fornito un ruolo decisivo nel chiarimento della ratio decidendi del legislatore della legge n. 127 del 1997 e del successivo regolamento di attuazione, da ricondurre ad un nuovo status nella professionalità dei «Segretari» considerati quali specifica tipologia professionale rispetto alla dirigenza e riconducibili alla fattispecie prevista dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 - come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 396 del 1997 (nel testo vigente anteriormente le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 15 del 2009, ma ancora applicabili ai contratti collettivi di riferimento, giusto quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 150). La disposizione normativa citata dispone che: «per le figure professionali che

comportano iscrizioni ad albi sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto». Conformemente a tale qualificazione giuridica, l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, contenente il «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali», ha chiarito che il contratto relativo ai segretari «disciplina una autonoma tipologia professionale».

Anche la giurisprudenza che si è espressa sulla questione ha sempre affermato che i segretari comunali, dopo la riforma della legge n. 127 del 1997, hanno acquisito natura di autonoma tipologia professionale, non ascrivibile né a quella dei dirigenti né a quella dei funzionari (ex multis tribunale amministrativo regionale Piemonte, n. 1700 del 2003; tribunale amministrativo regionale Veneto, n. 236 del 1999). Al riguardo, si richiama, in particolare, l'orientamento della Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 giugno 2007, n. 13708, che distingue fra funzioni del dirigente e funzioni del segretario, per negare che il segretario comunale possa esercitare le funzioni dirigenziali. D'altra parte ad avvalorare la ricostruzione operata in sede giurisprudenziale, di merito, di legittimità ed anche contabile (Corte conti, sezioni unite in sede di controllo, 3 aprile-13 aprile 2001), milita l'ulteriore elemento testuale ricavabile dalla lettera dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali», che qualifica apertis verbis i segretari quali «autonoma tipologia professionale».

Si chiarisce, altresì, che la qualificazione dei «Segretari» quale specifica tipologia professionale (da ascrivere al comparto di contrattazione) è stata affermata anche da tutti gli atti d'indirizzo per la contrattazione collettiva resi dal dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e previo il parere di Anci ed Upi, che hanno regolato la categoria tramite appositi accordi applicativi del Ccnl del comparto regioni ed autonomie locali.

Questi elementi, per quanto già decisivi nel confutare l'assimilazione della categoria dei segretari alla dirigenza, possono essere supportati da ulteriori considerazioni giuridiche.

Con particolare riferimento agli articoli 97 e 108 del testo unico enti locali, richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, si osserva che da tali norme non è possibile sostenere il possesso della qualifica dirigenziale da parte dei «Segretari». L'articolo 97 qualifica il ruolo e le funzioni dei segretari prevedendo lo svolgimento di «compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti». Nello stesso articolo viene esplicitato, inoltre, come fra i compiti del segretario vi siano tra l'altro: la partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta di cui ne cura la verbalizzazione; la competenza ad esprimere pareri, in relazione alle sue competenze; la possibilità di rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Tali funzioni non sembrano neanche in minima parte assimilabili a quelle di carattere gestionale esercitabili dal dirigente ai sensi principalmente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma rientrano nei compiti precipui di questa specifica tipologia professionale di collaborazione del sindaco o del presidente della provincia.

Pertanto pare inconferente anche il riferimento all'articolo 97, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 2000, laddove prevede che: «Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività». Da una interpretazione letterale dei termini «sovrintendere» e «coordinare» l'attività della dirigenza, contenuti nella citata previsione normativa, non è dato infatti desumere nessun processo di assimilazione della professionalità dei segretari con quella dei dirigenti, in quanto tali previsioni non sono incompatibili con la natura peculiare delle funzioni professionali svolte per legge dal segretario di collaborazione dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

Il potere di coordinamento dei dirigenti dell'ente locale attribuito al segretario, difatti, secondo l'orientamento della Corte di cassazione non può implicare il conferimento della qualifica dirigenziale che può essere attribuita solo dalla legge. Conforme a quest'orientamento è anche il Tar Sicilia Palermo Sez. 1, 11 ottobre 2001, n. 1411, per il quale «il solo fatto che Segretari comunali di III e IV classe siano al vertice dell'organizzazione amministrativa di un ente locale non è elemento di per sé idoneo a conferire automaticamente una qualifica dirigenziale». Tale tesi è peraltro stata sostenuta anche dall'agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari, che come noto, ai sensi della stessa legge n. 127 del 1997 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 1997, è costituita secondo criteri paritetici fra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali rappresentative. Secondo la predetta agenzia, in conformità con quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla stessa Aran (nota prot. n. 6543 del 16 settembre 1999), la natura giuridica da attribuire al segretario è quella di «professionista pubblico». Esso non è più dipendente statale ma non è nemmeno né funzionario né dirigente. Per cui «nessun segretario è o dovrebbe essere assimilato ai dirigenti degli enti locali, che sono soggetti diversi e distinti dal segretario, il quale rispetto ad essi è chiamato a svolgere funzioni di sovrintendenza e di coordinamento, che implica una condizione di non omogeneità, bensì di alterità» (deliberazione n. 28 del 3 febbraio 2000).

Neanche il riferimento all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è utile ad equiparare i «Segretari» ai dirigenti, considerato che la previsione di cui al citato articolo 108, comma 1, che dispone che: «Al direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario del comune e della provincia» deve essere correttamente interpretata in combinato disposto con la previsione dell'articolo 97, comma 3 dove si prevede che: «Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il direttore generale».

Un'equiparazione dei segretari ai dirigenti (dello Stato) era, in origine, espressamente contemplata dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 del 1972: tuttavia essa operava ai soli fini retributivi (cfr. Cons. Stato, n. 4892 del 2002). Peraltro, l'equiparazione alla dirigenza dello Stato riguardava esclusivamente quota-parte della categoria, che era infatti divisa in due settori: in parte dirigenti, in parte funzionari. La legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 67, ribadiva che: «Il comune e la provincia hanno un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75». Nell'atto del recepimento delle citate norme nell'ambito del decreto legislativo n. 267 del 2000 tale duplicità non è stata riprodotta, infatti è scomparsa la previsione di un segretario dirigente, contenuta nelle previgenti fonti in materia: ciò sicuramente per rimarcare l'unicità della categoria, così «ricomposta», ma anche per sottolineare l'impossibilità di equiparazione alla dirigenza. Infine dà ulteriore fondamento alla ricostruzione operata in sede giurisprudenziale, di merito, di legittimità ed anche contabile, l'elemento testuale ricavabile dal citato articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali», che qualifica apertis verbis i segretari quali «autonoma tipologia professionale».

Nell'atto di sindacato ispettivo a sostegno della tesi relativa al carattere dirigenziale delle funzioni esercitate dai segretari, si citano le norme in materia di: trasparenza della pubblica amministrazione (per cui segretari sarebbero inclusi nel personale obbligato a pubblicare sui siti web istituzionali oltre che il curriculum, anche la retribuzione di godimento, norma che sarebbe applicabile solo ed esclusivamente alla dirigenza); in materia di mobilità, giusto quanto previsto dall'articolo 32 del Ccnl dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (per il quale «In caso di mobilità presso altre

pubbliche amministrazioni ... il segretario collocato nella fascia A e B (...) è equiparato al personale con qualifica dirigenziale»); nonché con riferimento allo *spoils system* cui può essere soggetto il segretario ma che sarebbe proprio di figure dirigenziali.

Occorre peraltro chiarire che non risponde a criteri di ragionevolezza l'argomentazione volta a considerare espressione della *voluntas legis* della qualificazione della natura del rapporto di lavoro dei segretari come dirigenziale, riferita alle prescrizioni della legge n. 69 del 2009 che ha assoggettato i Segretari all'obbligo di pubblicazione di *curricula vitae*, retribuzioni ed altri dati professionali sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni in cui prestano servizio. A tale obbligo, sulla base di un esteso programma di trasparenza dei dati rilevanti afferenti alle pubbliche amministrazioni ed agli incarichi assegnati dalle stesse, ivi comprese le erogazioni retributive, sono, infatti assoggettati non solo i dirigenti, ma tutta una serie di pubblici dipendenti o comunque persone fisiche che percepiscono redditi da pubbliche amministrazioni: dai conduttori di programmi televisivi ai collaboratori dei ministri.

Analogamente pare irrilevante, nel senso che non costituisce indice rivelatore della natura dirigenziale delle funzioni svolte dal segretario, la circostanza che lo stesso, analogamente ai dirigenti, è soggetto ad una forma di *spoils system* allo scadere del mandato del sindaco o del presidente della provincia nominante, trattandosi di un effetto precipuo della trasformazione della figura del segretario: per cui «in seguito alla riforma introdotta con l'articolo 17, legge 15 maggio 1997, n. 127, i Segretari comunali hanno cessato di essere funzionari, o dirigenti, dello Stato, posti al vertice degli apparati burocratici degli enti locali, per divenire i più stretti collaboratori e consulenti del sindaco, conseguentemente risultando attribuita ai sindaci una facoltà di scelta del Segretario libera, fiduciaria ed assolutamente discrezionale» (Tar Veneto, sezione I, 10 marzo 1999, n. 326). Infatti se i segretari fossero destinatari dello statuto giuridico dei dirigenti, agli stessi dovrebbe essere applicabile la particolare forma di responsabilità dirigenziale prevista all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che si configura come responsabilità tipica ed aggiuntiva del dirigente pubblico per i risultati della prestazione, distinta dalla responsabilità disciplinare che presuppone un comportamento illecito e/o colposo. Invece nessuna norma, né legislativa, né contrattuale, ha mai disciplinato questa fattispecie, laddove se la categoria in discorso fosse ascrivibile alla categoria dirigenziale l'individuazione di una tale forma di responsabilità sarebbe *in re ipsa*.

Infine, nessuna previsione contrattuale correlata al trattamento economico dei segretari, può integrare alcuna equiparazione dei segretari con la dirigenza, in quanto qualsiasi previsione, in tal senso, in carenza di norme ad hoc, sarebbe inficiata di nullità per una carenza di legittimazione anche sotto il profilo della competenza per materia. In questo senso, con apposita sentenza, del resto si era espresso il Consiglio Stato (cfr. Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4892). Infatti come è nella competenza della contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo e delle regole del rapporto di lavoro pubblico, ivi compresa la definizione delle tabelle di equiparazione a fini di mobilità, non è invece nella stessa competenza l'esercizio del potere, riservato alla legge, di conferire la qualifica dirigenziale.

Da quanto affermato discende altresì l'impossibilità di collocare i «Segretari» in un'apposita sezione contrattuale del contratto per le aree dirigenziali, non essendo possibile, normativamente, avallare una tale opzione.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione: Renato Brunetta.